

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2285-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 marzo 2025 (v. stampato Senato n. 1359)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 marzo 2025*

(Relatori: **IAIA**, per la VIII Commissione;
CAVO, per la X Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2285. Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 12 marzo 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2285.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2285 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 7 articoli per un totale di 12 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 12 commi 1 rinvia ad un decreto ministeriale successivo; si segnala inoltre che l'articolo 1-sexies, comma 1, istituisce un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta « confluito » il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico (presentato per la conversione al Senato A.S. 1366), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda anche che la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare »; sul punto si segnala infine anche la recente ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa « tortuosa » e « frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge »; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la « confluenza » di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2285, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA;

rilevato che:

il disegno di legge di conversione, all'articolo 1, comma 2, prevede l'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico;

il provvedimento, modificato nel corso dell'esame in Senato, si compone di 7 articoli;

l'articolo 1 riconosce all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. la possibilità di incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento;

gli articoli introdotti nel corso dell'esame in Senato (da 1-bis a 1-sexies), trasponendo nel provvedimento diverse disposizioni normative contenute nell'abrogato decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, modificano la disciplina della valutazione del danno sanitario (VDS) relativa agli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva (articolo 1-bis), regolano la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i suddetti impianti (articolo 1-ter), recano una disciplina transitoria per i citati procedimenti di riesame in corso alla data del 31 gennaio 2025 (articolo 1-quater), nonché una clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni contenute negli articoli da 1-bis a 1-quater (articolo 1-quinquies) e istituiscono un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per gli interventi di ripri-

stino e bonifica ambientale nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto (articolo 1-*sexies*);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *l*) e *s*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2285, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

le risorse del fondo istituito dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, per interventi di ripristino e bonifica ambientale nelle aree dell'ex ILVA S.p.A. da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. e che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità nel patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sono destinate a spese di investimento e il loro utilizzo non determina effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni tendenziali relative all'indebitamento netto e al fabbisogno;

la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1-*sexies*, comma 3, è imputata alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 1), della legge n. 178 del 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2285, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, approvato dal Senato;

preso atto che l'articolo 1 dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2285, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, nel quale è confluito, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico;

considerato che il provvedimento mira a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale - tra cui rientrano gli stabilimenti siderurgici dell'ex gruppo ILVA – inserendo nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) la valutazione dei profili di rischio sanitario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 in causa C-626/22 e dell'interpretazione fornita dalla predetta sentenza della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali;

richiamati al riguardo, in particolare, gli articoli da 1-*bis* a 1-*quater* del decreto, volti a dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, modificando la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012;

considerato che tali disposizioni prevedono, con riferimento ai predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale: l'aggiornamento con cadenza settennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e l'esplicita finalizzazione del rapporto di VDS, in coerenza con la normativa unionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, volto a fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'AIA (articolo 1-*bis*); la disciplina procedimentale per il riesame dell'AIA, che deve tenere conto del rapporto di VDS e, nelle more del primo aggiornamento del decreto ministeriale, dello studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), nonché la disciplina transitoria per la fase di prima applicazione (articoli 1-*ter* e 1-*quater*);

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA



19PDL0133390